

**“Protocollo d’intesa per il sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in difficoltà” del 18.04.2019
(revisione del 04.05.2020 – validità fino al 17.04.2021)**

Allegato n. 4

Luogo e data _____

Spettabile
Banca _____

Oggetto: Intervento a favore dei lavoratori beneficiari dell’assegno ordinario erogato dal Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA).

Con riferimento al punto n. 2 del “Protocollo d’intesa per il sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in difficoltà” del 18.04.2019, con la presente Vi certifichiamo che a beneficio del/la Signor/a:

cognome _____ nome _____
nato/a a _____ Prov. _____ il _____
residente a _____ Prov. _____
via _____ n. _____ telefono _____
codice fiscale _____ documento d’identità _____
n. _____ rilasciato da _____
dipendente dell’azienda _____
con sede in _____
C.F. / P. IVA _____ matricola INPS _____

abbiamo provveduto in data _____ alla richiesta di assegno ordinario erogato dal Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, con le seguenti modalità:

- periodo dal _____ al _____;
 - eventuali limitazioni (es. rotazione, limitazioni di orario, ecc.) _____;
 - causale per la richiesta dell’ammortizzatore sociale _____;
- con richiesta del pagamento diretto da parte dello stesso FSBA.

Si allega copia del verbale di accordo sindacale (laddove non sia richiesto, ossia nei casi specificati al punto n. 1 del protocollo d’intesa, è sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il datore di lavoro comprovi l’avvenuta presentazione della domanda di concessione dell’ammortizzatore sociale all’ente competente).

L’Azienda è a conoscenza che il/la Signor/a _____ chiede alla Vostra Banca l’anticipazione dell’assegno ordinario erogato dal Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA) alle condizioni previste dal citato protocollo, e comunque per un massimo di 9 mesi e per una rata mensile mai superiore all’importo di € 700,00 fino ad un importo complessivo massimo di € 6.300,00 (periodo estendibile, in caso di proroga dell’ammortizzatore, fino a un massimo di ulteriori 6 mesi).

***“Protocollo d’intesa per il sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in difficoltà” del 18.04.2019
(revisione del 04.05.2020 – validità fino al 17.04.2021)***

Allegato n. 4

Il suddetto finanziamento verrà estinto all’erogazione dell’indennità da parte dello stesso FSBA. Come previsto dal punto n. 11 del protocollo d’intesa, nell’eventualità di mancata approvazione dell’ammortizzatore sociale o sua successiva revoca da parte del FSBA, il lavoratore beneficiario dell’anticipazione e il datore di lavoro (o il consulente del lavoro che effettua le comunicazioni telematiche all’INPS per conto dell’azienda) hanno l’obbligo di informare tempestivamente la banca. In caso di mancato accoglimento della domanda di assegno ordinario erogato dal FSBA, qualora il lavoratore fosse inadempiente nella restituzione alla banca della somma ricevuta, la banca stessa procederà al recupero dell’anticipazione rivalendosi sugli emolumenti, anche a titolo di TFR o sua anticipazione, dovuti dall’azienda al lavoratore, ogni eccezione rimossa, fino all’estinzione del debito, seguendo una delle modalità specificate al punto n. 12 del protocollo d’intesa.

Inoltre l’azienda si impegna a comunicare al FSBA, tramite i modelli previsti dal Fondo stesso, il seguente codice IBAN

_____, relativo a
codesto Istituto di credito, per il pagamento dell’intervento in oggetto.

Timbro e Firma dell’Azienda

Firma del Lavoratore per benessere